

## Capitolo 5 Scambi di servizi

### Art. 5.1 Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi.

2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo<sup>40</sup>. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS sono inserite nel presente Accordo e divengono parte integrante del presente capitolo.

3. Gli articoli 5.4, 5.5 e 5.6 non si applicano a leggi, ordinanze o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una rivendita commerciale.

### Art. 5.2 Inserimento delle disposizioni del GATS

Se una disposizione del presente capitolo prevede che una disposizione del GATS<sup>41</sup> sia inserita nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi come segue:

- (a) per «membro» si intende Parte;
- (b) per «elenco» si intende un elenco di cui all'articolo 5.18 e contenuto nell'allegato VIII; e
- (c) per «impegno specifico» si intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all'articolo 5.18.

### Art. 5.3 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

<sup>40</sup> RS 0.632.20, all. 1B

<sup>41</sup> RS 0.632.20, all. 1B

- (a) le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS<sup>42</sup> sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
  - (i) «scambi di servizi»,
  - (ii) «servizi», e
  - (iii) «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»;
- (b) per «prestatore di servizi» si intende una persona che fornisce o che intende fornire un servizio<sup>43</sup>;
- (c) per «persona fisica di un'altra Parte» si intende una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è:
  - (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC, o
  - (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC;
- (d) per «persona giuridica di un'altra Parte» si intende una persona giuridica:
  - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di:
    - (aa) una Parte o
    - (bb) un qualsiasi membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui alla lettera (i)(aa), o
  - (ii) nel caso della fornitura di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
    - (aa) persone fisiche di tale altra Parte o
    - (bb) persone giuridiche dell'altra Parte di cui alla lettera (d)(i);
- (e) le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
  - (i) «misura»,
  - (ii) «fornitura di servizi»,

<sup>42</sup> RS 0.632.20, all. 1B

<sup>43</sup> Se il servizio non è fornito o se non si intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale attraverso la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non è esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

- (iii) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»,
- (iv) «presenza commerciale»,
- (v) «settore» di un servizio,
- (vi) «servizio fornito da un altro membro»,
- (vii) «prestatore monopolista di un servizio»,
- (viii) «consumatore di servizi»,
- (ix) «persona»,
- (x) «persona giuridica»,
- (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata», e
- (xii) «imposte dirette».

#### **Art. 5.4**          Trattamento della nazione più favorita

1. Senza pregiudizio delle misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS<sup>44</sup> e le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato IX, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi le Parti accordano immediatamente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una Parte e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V<sup>bis</sup> del GATS.

3. Se una Parte conclude un accordo notificato conformemente all'articolo V o all'articolo V<sup>bis</sup> del GATS, essa offre a qualsiasi Parte che lo richieda adeguate possibilità di negoziare i vantaggi ivi previsti.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dall'articolo II paragrafo 3 del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

#### **Art. 5.5**          Accesso al mercato

Si applica l'articolo XVI del GATS<sup>45</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

#### **Art. 5.6**          Trattamento nazionale

Si applica l'articolo XVII del GATS<sup>46</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

<sup>44</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

<sup>45</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

<sup>46</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

**Art. 5.7** Impegni supplementari

Si applica l'articolo XVIII del GATS<sup>47</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

**Art. 5.8** Regolamentazione nazionale

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure d'applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrative in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Qualora una Parte richieda l'autorizzazione per la fornitura di un servizio, le autorità competenti della Parte interessata provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest'ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebito ritardo, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.

5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo ogni norma elaborata in seno all'OMC conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS<sup>48</sup>. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.

6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:

- (i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; o

<sup>47</sup> RS 0.632.20, all. 1B

<sup>48</sup> RS 0.632.20, all. 1B

(ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

- (b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dalla lettera (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti applicate da tale Parte. Ai fini del presente capitolo, per «organizzazioni internazionali competenti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di tutte le Parti.

7. Ciascuna Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un'altra Parte.

#### **Art. 5.9** Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle loro norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto di qualsiasi richiesta di un'altra Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con tale altra Parte o essere accordato autonomamente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di terzi, tale Parte offre a un'altra Parte adeguate possibilità di negoziare con essa l'adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Se una Parte accorda unilateralmente il riconoscimento, essa offre adeguate possibilità a un'altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS<sup>49</sup>.

#### **Art. 5.10** Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, relativamente alla fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

<sup>49</sup> RS 0.632.20, all. 1B

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei loro territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico<sup>50</sup>.

**Art. 5.11** Trasparenza

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e l'articolo III<sup>bis</sup> del GATS<sup>51</sup> sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

**Art. 5.12** Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Si applicano i paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS<sup>52</sup>, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

**Art. 5.13** Pratiche commerciali

Si applica l'articolo IX del GATS<sup>53</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

**Art. 5.14** Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 5.15, una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dallo Statuto del Fondo monetario internazionale<sup>54</sup> (di seguito denominato «FMI»), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi a tale Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo 5.15 o su richiesta del FMI.

**Art. 5.15** Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

<sup>50</sup> Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

<sup>51</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

<sup>52</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

<sup>53</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

<sup>54</sup> RS **0.979.1**

2. Si applicano i paragrafi 1–3 dell’articolo XII del GATS<sup>55</sup>, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

#### **Art. 5.16** Sovvenzioni

1. Una Parte che ritenga di essere influenzata negativamente da una sovvenzione concessa da un’altra Parte può richiedere consultazioni *ad hoc* con l’altra Parte al riguardo. La Parte richiesta è tenuta ad avviare simili consultazioni<sup>56</sup>.

2. Le Parti esaminano le disposizioni concordate ai sensi dell’articolo XV del GATS<sup>57</sup> nell’intento di inserirle nel presente capitolo.

#### **Art. 5.17** Eccezioni

Si applicano l’articolo XIV e il paragrafo 1 dell’articolo XIV<sup>bis</sup> del GATS<sup>58</sup>, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

#### **Art. 5.18** Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 5.5, 5.6 e 5.7. Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano:

- (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l’accesso al mercato;
- (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale;
- (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all’articolo 5.7; e
- (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 5.5 e 5.6 sono soggette all’articolo XX paragrafo 2 del GATS<sup>59</sup>.

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell’allegato VIII.

#### **Art. 5.19** Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l’opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell’elenco di impe-

<sup>55</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

<sup>56</sup> Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel cap. 12 o nell’Intesa sulla composizione delle controversie dell’OMC.

<sup>57</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

<sup>58</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

<sup>59</sup> RS **0.632.20**, all. 1B

gni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si svolgono entro tre mesi dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. Le modifiche degli elenchi sono soggette agli articoli 11 e 13.2.

**Art. 5.20**      Riesame

Per liberalizzare progressivamente gli scambi di servizi, le Parti mirano a riesaminare periodicamente i loro elenchi di impegni specifici e i loro elenchi di esenzioni alla NPF. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

**Art. 5.21**      Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) allegato VIII (Elenchi di impegni specifici);
- (b) allegato IX (Elenchi di esenzioni alla NPF);
- (c) allegato X (Servizi finanziari);
- (d) allegato XI (Servizi di telecomunicazione);
- (e) allegato XII (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi); e
- (f) allegato XIII (Servizi connessi all'energia).